

Ed in effetti la Suprema Corte è stata investita del problema dal TAR del Lazio, a cui alcuni dipendenti dello Stato, appartenenti a diversi Ministeri, avevano fatto ricorso impugnando la norma precedentemente richiamata (art. 51, comma 3, della legge 23.12.2000, n. 388).

Ma il pronunciamento della Corte è andato in una direzione diametralmente opposta a quella che avevamo immaginato e anche per la verità sperato.

Questo in estrema sintesi e per stralci, il ragionamento della Corte:

1. *“...il carattere retroattivo della norma... non costituisce, di per sé solo, un profilo di illegittimità della norma stessa..., neppure quando come nel caso in esame, incide su diritti di natura economica connessi ad un rapporto d’impiego”;*
2. *“...la norma impugnata sotto il profilo della ragionevolezza è giustificata dall’esigenza di assicurare... la “cristallizzazione” del trattamento economico dei dipendenti pubblici per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica... anche in considerazione della limitazione temporale del sacrificio imposto ai dipendenti;*
3. *“...la diversità di condizione tra coloro i quali hanno ottenuto l’incremento stipendiale in virtù di sentenze definitive favorevoli e coloro che non possono ottenere l’identico beneficio, benché abbiano proposto domanda giudiziale, non realizza una ingiustificata disparità di trattamento, dato che questo effetto deriva dalla necessità di rispettare il giudicato già formatosi in ordine a singoli rapporti, per cui è anche da escludere che l’intervento legislativo realizzi una “correzione” concreta dell’attività giurisdizionale.*

Queste le considerazioni contenute nella ordinanza della Corte, che francamente non appaiono per nulla convincenti soprattutto nella parte in cui il torto smaccato subito dai dipendenti interessati (la “cristallizzazione” di cui parla la Corte appare un eufemismo...) viene giustificato con “le inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica”.

Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte ha dichiarato la “manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge 23.12.2000, n. 388”, chiudendo così per sempre la “vertenza RIA” (le sentenze della Corte Suprema, come noto, sono inappellabili...).

Riteniamo superfluo ogni commento: al danno si aggiunge la beffa, potremmo dire, ed è una beffa che segna profondamente tutta questa vicenda e lascia veramente l’amaro in bocca, oltre che le tasche vuote, naturalmente!

Se solo ripensiamo al grado di allarme inascoltato lanciato allora dalla nostra Federazione CISAL-FAS, se solo fossimo scesi in piazza unitariamente per invitare il Parlamento a non approvare quella norma (eravamo a pochi mesi dalle elezioni politiche...), se solo...: ma ancora una volta il Sindacato autonomo è stato l’unico a gridare!!!

Chiederemo al nostro Ufficio Legale di verificare la possibilità e la praticabilità di altre iniziative al riguardo, ma non ci facciamo nessuna illusione, ovviamente. Informeremo comunque i colleghi, puntualmente e correttamente, come sempre facciamo. Per il momento, non possiamo far altro che registrare un’altra gravissima battuta d’arresto per la nostra categoria.

Cordialissimi saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE